

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2399 del 20/05/2019
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CAMUGNANO CORSO D'ACQUA: FOSSO DEL LUPO TITOLARE: MAESTRINI RINO CODICE PRATICA N. BO18A0053
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2437 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CAMUGNANO

CORSO D'ACQUA: FOSSO DEL LUPO

TITOLARE: MAESTRINI RINO

CODICE PRATICA N. BO18A0053

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/27301 del 20/11/2018, e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/15382 del 30/01/2019, con la quale la ditta individuale MAESTRINI RINO, C.F./P.IVA: MSTRNI46L09B572F/00302541206 con sede legale in comune di Camugnano, località Molino Sassi n. 38,

ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal rio Fosso del Lupo, nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Camugnano al Foglio 82 mappale 69:

- con una portata massima di 0,5 l/s per un volume complessivo di prelievo pari a 150 mc/a (metri cubi/anno), mediante un tubo mobile di presa e di adduzione a gravità, in polietilene PE100, con diametro di 32 mm, immerso in acqua;
- ad uso irrigazione agricola di circa 0,8 ettari di terreno coltivati a piccoli frutti, mediante impianto di irrigazione a goccia, in modo discontinuo, solo in caso di necessità;

considerato che:

- il prelievo è ubicato all'interno del Parco Regionale Laghi di Suviana e Brasimone;
- l'istanza presentata deve essere assoggettata al procedimento di concessione con procedura ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'istanza sul BURER al Fasc. n. 120 del 17/04/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PG/2019/19122 del 05/02/2019, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, assunto agli atti al Prot. n. PG/2019/43458 del 18/03/2019, espresso con Determina n. 54 del 20/02/2019 di nulla osta al rilascio della concessione alle seguenti prescrizioni:

- di rispettare il Deflusso Minimo Vitale del Fosso del Lupo fissato dalle autorità competenti;
- di misurare i volumi di acqua derivati mediante contatore e di inviare annualmente i relativi dati di misura all'ente Parco;
- di rimuovere la tubazione di presa dall'acqua al termine di ogni periodo di presa;
- con validità di 5 anni dal nulla osta;

preso atto del nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano, assunto agli atti al Prot. n. PG/2019/28966 del 21/02/2019, espresso con Atto n. 508 del 20/02/2019 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

verificato che i fabbisogni irrigui previsti dalla pianificazione di settore, ai sensi della DGR n. 1415/2016, per l'irrigazione richiesta (prendendo in considerazione come tipologie colturali i piccoli frutti per i quali è necessaria solo irrigazione di soccorso) sono congrui con i quantitativi in concessione;

verificato che, per quanto riguarda l'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla

pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

1. ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il Fosso del Lupo è un corpo idrico non classificato;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni", **la derivazione** comporta un rischio ambientale (*repulsione*) in quanto:

- il Fosso del Lupo, essendo un corpo idrico non classificato, assume uno stato ecologico *elevato*, avendo la sezione di chiusura di bacino a quota superiore a 300 metri;
- l'impatto della derivazione è *lieve* essendo la portata massima richiesta pari a 0,5 l/s;

è può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni individuate sulla base di un'indagine più dettagliata dell'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche;

ritenuto che l'impatto lieve esercitato dalle modalità di derivazione sulla componente idrologica non è in grado di produrre impatti significativi sulle altre componenti ambientali idromorfologiche e chimico-fisiche; né su quelle biologiche considerando che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale nell'espressione del suo nulla osta non ha segnalato, a riguardo, l'esigenza di particolari tutele, se non quelle più generali di rispettare gli equilibri tra i deflussi disponibili nel corpo idrico e le portate richieste in concessione;

considerato, pertanto, che:

1. l'Ente Parco ha richiesto che venga rispettato il DMV del Fosso del Lupo;

2. il DMV per il corpo idrico Rio Vesina non è stato ancora fissato dalla pianificazione di gestione Distrettuale della Regione Emilia Romagna;

3. il DMV calcolato in forma semplificata dall'Agenzia scrivente con riferimento all'Allegato D della DGR 2067/2015 è stimabile in 1,3 l/s;

5. il Fosso del Lupo alimenta un corpo idrico classificato *Limentra di Treppio*, in stress idrico, per il quale è prevista dalla pianificazione regionale la misura specifica KTM07 di miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica mediante adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica;

6. la derivazione ha carattere discontinuo e si attua a caduta con il semplice posizionamento in alveo di un tubo di presa mobile;

ritenuto, pertanto, che la derivazione richiesta è compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

1. di appoggiare e posizionare la tubazione di presa in alveo in modo tale che a valle del punto di prelievo transiti sempre nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale pari a 1,3 l/s;

2. di rimuovere la tubazione di presa dall'acqua al termine di ogni periodo di presa;

3. deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati, mediante contatore da inserire lungo la tubazione di presa;

4. nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, rampe, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine, le sponde e le fasce di rispetto;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la concessione richiesta può essere rilasciata alle condizioni stabilite nel presente atto e nel relativo disciplinare ;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *uso irrigazione* agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2 della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;

- dei canoni di concessione 2019-2023 per un importo di € 61,35;

- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta individuale MAESTRINI RINO, C.F./P.IVA: MSTRNI46L09B572F/00302541206, con sede legale in comune di Camugnano, località Molino Sassi n. 38, la **concessione** al prelievo di acque pubbliche superficiali dal rio Fosso del Lupo, nel punto antistante il terreno censito al NCT del Comune di Camugnano al Foglio 82 mappale 69, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 0,5 l/s per complessivi 150 mc/a ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel **nulla osta idraulico** rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 508 del 20/02/2019 e acquisito al prot. n. PG/2019/28966 del 21/02/2019 parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione e allegato al presente atto (**allegato 1**);

4) **di stabilire** che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 12,27= **per l'anno 2019**, e in € 49,08= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 61,35=** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 250,00=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

6) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

10) di dare atto che un estratto del presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata alla ditta individuale MAESTRINI RINO, C.F./P.IVA: MSTRNI46L09B572F/00302541206, con sede legale in comune di Camugnano, località Molino Sassi n. 38

Art.1

Ubicazione e descrizione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) la derivazione avviene nel corpo idrico non classificato *Fosso del Lupo*, nel punto antistante il terreno identificato al NCT del comune di Camugnano al Foglio 82 mappale 69, di coordinate geografiche UTMER X:664068 Y:885712, così come indicato nella documentazione agli atti;

B) la derivazione è stabilita con una portata massima di 0,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 150 mc/a, a gravità, mediante un tubo mobile di presa e di adduzione, in polietilene PE100, con diametro di 32 mm;

C) l'acqua derivata è utilizzata in modo discontinuo, solo in caso di necessità, per l'irrigazione agricola di circa 0,8 ettari di terreno coltivati a piccoli frutti, mediante impianto di irrigazione a goccia; tali usi sono assimilabili a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- appoggiare e posizionare la tubazione di presa in alveo in modo tale che a valle del punto di prelievo transiti sempre nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale pari a 1,3 l/s;

- rimuovere la tubazione di presa dall'acqua al termine di ogni periodo di prelievo e di sospensione o divieto dello stesso ai sensi dell'art. 5 seguente;

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, con la modalità dallo stesso stabilite con Determina n. 54 del 20/02/2019 ed a questa Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Nell'esercizio della derivazione **è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904, per la sistemazione delle tubazioni di prelievo e di adduzione che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di** idoneo e tarato **strumento** per la misurazione della quantità d'acqua

prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicati come previsto dal comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06 e dalla DGR n. 2254/2016;

- alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 508 del 20/02/2019 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2023**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Maestrini Rino, titolare della omonima ditta individuale C.F./P.IVA: MSTRNI46L09B572F/00302541206, con sede legale in comune di Camugnano, località Molino Sassi n. 38, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

ALLEGATO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 508 del 20/02/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/532 del 19/02/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER IL PRELIEVO DI ACQUA SUPERFICIALE MEDIANTE TUBAZIONI MOBILI. COMUNE: CAMUGNANO FRAZIONE STAGNO - LOCALITÀ: PRÀ DA POGGIO - CORSO D'ACQUA: FOSSO DEL LUPO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed in particolare ai Servizi di Area territorialmente competenti l'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;
- Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Fascicoli 1322/2018/15167, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2019/0006084 del 05/02/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.BO18A0053, in favore di:

DITTA: Maestrini Rino con sede a Camugnano Frazione Stagno Prov. BO, in Località Molino Sassi n° 38, C.F. MSTRNI46L09B572F.

Nell'area sita in

COMUNE: Camugnano Frazione Stagno Località: Prà Da Poggio

CORSO D'ACQUA: Fosso del Lupo, sponda: ambedue

DATI CATASTALI: Foglio 82 Mappale 69.

per l'occupazione temporanea per il prelievo di acqua superficiale mediante tubazioni mobili

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua e non vi è occupazione permanente;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare il **nulla osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi, **per l'occupazione temporanea per il prelievo di acqua superficiale mediante tubazioni mobili**, pratica n. BO18A0053 in favore di:

DITTA: Maestrini Rino con sede a Camugnano Frazione Stagno Prov. BO, in Località Molino Sassi n° 38 C.F. MSTRNI46L09B572F.

Nell'area sita in

COMUNE: Camugnano Frazione Stagno Località: Pra Da Poggio

CORSO D'ACQUA: Fosso del Lupo sponda: ambedue

DATI CATASTALI: Foglio 82 antistante Mappale 69.

alle seguenti prescrizioni:

1. Come evidenziato nella relazione integrativa la tubazione di adduzione dovrà essere rimossa dal corso d'acqua ogni volta che si è proceduto al riempimento dei serbatoi.
2. In considerazione che la relazione integrativa riporta esplicitamente che si procederà al riempimento dei singoli serbatoi e che gli stessi non saranno tra loro collegati non necessita l'attraversamento del corso d'acqua come evidenziato nell'All. 3 planimetria schematica che, pertanto non è autorizzato.
3. L'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere comunicati formalmente, con congruo anticipo, al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.
4. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati.
5. Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone.
6. I lavori dovranno essere realizzati senza provocare danni alle sponde e all'alveo del corso d'acqua.
7. Eventuali danni all'alveo o alle sponde del corso d'acqua dovranno essere prontamente ripristinati.

8. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
9. L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, comporterà la richiesta di decadenza della concessione, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.
10. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
11. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.
12. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato.
13. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.
14. È vietata qualsiasi modificazione plani-altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
15. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato.
16. L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato alla Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna (Viale Silvani 6 051/5278880-8811 indirizzo PEC:stacp.bo@postacert).
17. Nel caso si verificano modificazioni dello stato di fatto a causa di eventi naturali, l'Amministrazione si riserva di richiedere, modifiche o adeguamenti alle opere autorizzate.
18. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa.
19. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.

20. In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.
21. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
22. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente delle opere autorizzate.
23. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
24. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
25. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio.
26. Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.